

Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLE SALE E DEGLI SPAZI dei TEATRI G. VERDI a Padova e C. GOLDONI a Venezia

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni delle concessioni in uso a soggetti terzi, di seguito “cessionari”, delle sale e degli spazi del Teatro Giuseppe Verdi a Padova e del Teatro Carlo Goldoni a Venezia, gestiti dall’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, di seguito TSV, a seguito delle Convenzioni firmate con il Comune di Padova e con il Comune di Venezia.

Articolo 2 – Sale e spazi

1. Il TSV può concedere in uso, compatibilmente con le proprie attività istituzionali, gli spazi di seguito indicati.

Teatro G. Verdi a Padova

- Sala grande completa (platea, pepiano, palchi e galleria) con utilizzo del palcoscenico;
- Sala grande completa (platea, pepiano, palchi e galleria) con utilizzo del proscenio a sipario chiuso;
- Sala Grande solo platea con utilizzo del palcoscenico;
- Sala Grande solo platea con utilizzo del proscenio a sipario chiuso;
- Sala del Ridotto;
- Sala Musica
- Sala prove;
- Sala Foyer.

Teatro C. Goldoni Venezia

- Sala grande completa (platea e gallerie) con utilizzo totale del palcoscenico;
- Sala grande completa (platea e gallerie) con utilizzo del proscenio a sipario chiuso;
- Sala Baseggio (Platea) con utilizzo del palcoscenico e/o proscenio a sipario chiuso;
- Sala Moro Lin (primo settore Platea) con utilizzo del palcoscenico e/o proscenio a sipario chiuso;
- sala Foyer 1° ordine;
- sala Foyer 3° ordine;
- Sala prove.

2. La capienza e le caratteristiche tecniche e delle sale e degli spazi sono descritte nel sito del TSV www.teatrostabileveneto.it e comunque riportate nell’allegato sub A al presente regolamento.

Articolo 3 – Tipologia delle concessioni e modalità di presentazione delle domande.

1. Il TSV concede le sale e gli spazi a richiesta di soggetti pubblici o privati per attività di carattere culturale, sociale, promozionale e istituzionale su richiesta degli stessi o su richiesta dei Comuni di Padova e di Venezia nell'ambito delle giornate annuali d'uso gratuito dei propri teatri indicate nelle rispettive convenzioni.
2. Le domande di concessione (da compilarsi preferibilmente utilizzando il modulo precompilato reperibile nel sito del teatro all'indirizzo www.teatrostabileveneto.it/...) dovranno precisare giorni e orari d'uso, comprensivi di tutte le operazioni tecniche e organizzative antecedenti o successive connesse con l'iniziativa per la quale viene presentata la richiesta, nonché contenere tutte le informazioni (scheda tecnica o altro documento informativo) che permettano al responsabile del teatro di conoscere le esigenze di personale, tecniche e di servizi necessari alla realizzazione dell'evento ai fini della elaborazione del preventivo di spesa e della stesura del contratto di concessione che, firmato per accettazione dal concessionario, lo autorizza ad utilizzare gli spazi del teatro per le finalità e alle condizioni in esso contenute. Il contratto di concessione può prevedere il versamento di un acconto sui costi calcolati e una penale in caso di rinuncia da parte del concessionario.
3. I contratti di concessione per eventi rientranti nelle tipologie proprie della programmazione artistica del Teatro Stabile vanno concordati con la Direzione Artistica del TSV; di tutte le concessioni viene data comunicazione alla Presidenza.
4. Nessun soggetto terzo può accedere all'uso di spazi gestiti dal TSV finché non risulta firmato il contratto e rispettate le clausole in esso contenute.
5. Per le concessioni rientranti nell'ambito delle giornate d'uso gratuito dei teatri spettanti ai rispettivi Comuni, il contratto terrà conto delle condizioni contenute nelle Convenzioni con i Comuni stessi.
6. Il Concessionario si impegna inoltre a concordare con il competente Ufficio del TSV tutti gli aspetti inerenti la comunicazione e fornire materiale utile alla promozione dell'evento.
7. Il concessionario non potrà svolgere attività diverse da quelle oggetto della concessione, salvo preventiva autorizzazione scritta del responsabile del Teatro che modifica o integra il contratto stesso.

Articolo 4 – Sicurezza

1. Il TSV si riserva di accertare che le attività previste nella concessione risultino pienamente compatibili con l'obbligo di garantire la tutela e la migliore conservazione dei beni concessi, non autorizzando concessioni che possano produrre interventi lesivi della completa e perfetta conservazione dei beni immobili e mobili del Teatro stesso.
2. Il concessionario si obbliga, senza eccezione alcuna, all'integrale rispetto di tutta la normativa sulla sicurezza vigente per i luoghi aperti al pubblico e per i locali adibiti a pubblico spettacolo, sia per quanto riguarda l'incolumità delle persone a qualsiasi

titolo coinvolte nella concessione che per quanto riguarda l'integrità dei beni mobili e immobili ad esse connessi.

3. Il Concessionario è direttamente e totalmente responsabile delle attività poste in essere e manleva il TSV da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi e a cose, nonché per atti o fatti illeciti che si dovessero verificare in occasione o nel corso della concessione.
4. Il contratto impegna il concessionario a sottoscrivere, prima dell'accesso negli spazi concessi, un documento che attesti che lo stesso ha preso visione del *Documento informativo dei rischi* di cui il TSV si è dotato per ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
5. Il TSV non assume alcuna responsabilità per danni o furti del materiale di proprietà del richiedente o di terzi impiegato per l'evento per cui è stata richiesta la concessione né per eventuali ammanchi, sparizioni o danni di beni contestata da artisti, tecnici e personale del concessionario in occasione di prove e rappresentazioni.

Articolo 5 – Obblighi del concessionario

1. Sono ad esclusivo carico del Concessionario le eventuali autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione dell'evento oggetto della richiesta, nonché la regolarità delle posizioni ENPALS dei dipendenti, l'apertura della posizione SIAE e quant'altro richiesto dalle norme vigenti in materia di spettacolo.
2. IL TSV è manlevato comunque da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali inosservanze o inadempimenti in ordine a tutte le autorizzazioni e permessi previsti per la realizzazione dell'evento.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere al TSV l'integrale risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture concesse in uso nonché agli strumenti, alle attrezzature, agli impianti tecnologici, agli apparecchi e a tutti gli altri beni utilizzati per l'iniziativa.
4. L'eventuale disdetta della richiesta di concessione non comunicata per iscritto o in posta certificata con almeno 15 giorni di anticipo comporta il pagamento di una penale con importo e modalità inserite nel contratto di locazione.
5. Nel caso in cui il Teatro sia concesso per uno spettacolo, il concessionario concorda con la Direzione del Teatro un eventuale sconto da riconoscere agli abbonati del TSV per la stagione teatrale in corso.

Articolo 6 – Concessioni onerose

1. La concessione a terzi di spazi in gestione al Teatro Stabile del Veneto ha natura onerosa.
2. I costi relativi a tutto il personale utilizzato secondo il tempo di impiego necessario per l'evento ,compresi i tempi di allestimento e smontaggio (biglietteria o diritto di prevendita, guardaroba, maschere in numero adeguato agli spazi assegnati, tecnici luci, tecnici audio, responsabile di palcoscenico, pulizie ecc.) nonché i costi per

eventuali service audio/luci/strumenti musicali ed apparecchiature richiesti dal Concessionario e i costi del servizio dei Vigili del Fuoco (qualora necessari) sono a carico del richiedente. A tali costi va aggiunta una quota di partecipazione ai costi generali di amministrazione e di gestione del Teatro rapportata all'evento.

3. La quantificazione dei costi per la concessione viene calcolata dai responsabili dei teatri calcolando i costi di cui al punto 2 sulla base della scheda tecnica e dei dati informativi sulla durata complessiva e sulle esigenze tecniche dell'evento oggetto della concessione. I costi così quantificati vengono indicati nel contratto di concessione, con riserva di definizione di eventuali costi maggiori risultanti a consuntivo alla conclusione dell'evento.

Articolo 7 - Concessioni gratuite

1. Nei casi in cui gli spazi siano concessi in uso a soggetti terzi o alle Amministrazioni comunali nei limiti delle giornate d'uso gratuito riconosciute nell'ambito delle convenzioni tra Comuni e Teatro Stabile, il contratto di concessione per i servizi di cui all'articolo precedente è gratuito per l'attività fornita dal personale del teatro entro i limiti previsti dal CCNL e dagli accordi aziendali sull'orario giornaliero ordinario di servizio del personale stesso. Il contratto conterrà comunque una riserva per definizione di eventuali maggiori costi risultanti a consuntivo alla conclusione dell'evento.
2. Qualora l'utilizzo complessivo dello spazio assegnato, compresi allestimento e smontaggio, superi tale orario o siano richiesti servizi aggiuntivi per cui sia necessario ricorso a service esterni, il costo per lo straordinario del personale e per i servizi aggiuntivi saranno fatturati al Comune o al soggetto fruitore degli spazi.
3. Il costo per i Vigili del Fuoco viene rimborsato dal soggetto terzo o annualmente dal Comune secondo le indicazioni della Convenzione in essere tra Comune e Teatro Stabile.

Articolo 8 - Riserve

1. Il TSV si riserva la facoltà di revocare la concessione per cause di forza maggiore, inclusi gli scioperi, e per comprovate ragioni di ordine pubblico senza nulla dovere al concessionario.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia.
3. In caso di necessità è competente il foro di Venezia

Il presente regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.05.15 entra in vigore dal 01.06.15.